



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003486**
del 24/03/2017 ore 10:26:11
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 24 MAR. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PADOVA
Via Gozzi 2
35131 Padova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 65/2017_ obbligo assicurativo _ consulenti studio professionale

Con riferimento al quesito formulato lo scorso 24 febbraio 2017 con il quale si chiede se quanto indicato, in relazione alla insussistenza dell'obbligo assicurativo in capo ai professionisti che prestano la loro attività come collaboratori (non dipendenti) esclusivamente nei confronti di altri studi professionali, nel PO 272/2013 possa essere ancora ritenuto valido, si osserva quanto segue.

Nel ribadire quanto già affermato nel PO 272/2013, si sottolinea che dal tenore letterale dell'art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, si evince che l'obbligo assicurativo è strettamente legato all'esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, e non alla sola iscrizione nell'albo professionale. Sempre a tutela del cliente, la norma impone al professionista l'obbligo di comunicare al cliente gli estremi della polizza al momento dell'assunzione dell'incarico.

La relazione ministeriale¹ ha chiarito che l'obbligo assicurativo sussiste solo qualora il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e che il cliente deve essere inteso come destinatario finale del servizio professionale. La relazione ha altresì precisato che:

1. i dipendenti dello studio non sono tenuti alla stipula dell'assicurazione, in quanto non assumono alcun rapporto con la clientela,

¹ Nella relazione ministeriale al regolamento si legge "che il rischio da coprire con l'assicurazione obbligatoria prevista dalla norma primaria di delegificazione è quello relativo ai danni derivanti al "cliente", **con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette.** Ne deriva la necessità di non introdurre alcuna eccezione all'obbligo assicurativo previsto dalla norma primaria, lasciando all'interprete di valutare quando vi sia o no un rapporto di clientela, tale da imporre l'obbligo di assicurazione. Più in generale, la specificazione dell'oggetto dell'assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista-cliente, che l'obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente".

2. è lasciata all'interprete l'individuazione degli altri casi in cui non sussiste l'obbligo della stipula dell'assicurazione in quanto il professionista non assume rapporti diretti con la clientela.

Anche se l'art. 5 del DPR 137/2012, a differenza dell'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), non prevede espressamente che il professionista debba estendere la polizza anche per la copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta in nome e per conto del titolare dello studio si ritiene che:

- le polizze stipulate dal titolare dello studio debbano estendersi anche alla copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti;
- il professionista dipendente che non svolga l'attività professionale in nome e per conto proprio non sia tenuto alla stipula della polizza assicurativa. È evidente che qualora il professionista dipendente dello studio presti l'attività professionale in proprio e quindi assuma direttamente incarichi con la clientela sarà, invece, tenuto alla stipula della polizza assicurativa.

Inoltre, in presenza di uno studio associato - la cui legittima esistenza continua ad essere garantita dalle previsioni dell'art. 10, comma 9, L. 183/2011 - la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività professionale degli associati e degli eventuali consulenti dello studio, può essere sottoscritta direttamente dallo studio. Lo studio associato, infatti, per costante giurisprudenza², ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici. È evidente che affinché la copertura assicurativa si estenda agli associati e agli eventuali consulenti dello studio ciò deve essere espressamente previsto nella polizza assicurativa sottoscritta dallo studio associato.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che possa essere ritenuti corretti i comportamenti assunti dallo studio professionale, di cui si riferisce nel quesito.

Cordiali saluti

Francesca Maione



² Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8853; Cass. civ., 28 luglio 2010, n. 17683; Cass. civ., 15 luglio 2011, n. 15694.